



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

# ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE

**Art. 5-quater D.Lgs. n. 218/1997**

Livio Gucciardo – [livio.gucciardo@unikorestudent.it](mailto:livio.gucciardo@unikorestudent.it)

Enna, 07/11/2024

L'art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997 consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024.

L'istituto dell'adesione al processo verbale di constatazione costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso tributario.

Con l'adesione al P.V.C. le sanzioni ordinariamente applicabili per l'illecito commesso dal contribuente sono ridotte a un sesto del minimo.

L'adesione al verbale deve essere integrale, quindi deve riguardare tutte le violazioni sostanziali e formali constatate nel processo verbale per tutti i periodi di imposta.

# Come aderire al P.V.C.

Il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d'imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all'Organo verificatore (l'Ufficio dell'ente che ha redatto il verbale).

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- 1) il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
- 2) la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell'adesione;
- 3) gli uffici e l'organo verificatore destinatari della comunicazione;
- 4) tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
- 5) la sottoscrizione della comunicazione.

# Tipologie di adesione

Il contribuente può optare per l'adesione al processo verbale di constatazione presentando la comunicazione di adesione **senza condizioni** oppure **condizionandola** alla rimozione degli errori manifesti.

In caso di comunicazione con condizione, il contribuente manifesta la volontà di subordinare l'adesione al processo verbale al fatto che l'organo verificatore rimuova incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel processo verbale.

L'organo verificatore, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può correggere tali errori mediante aggiornamento del verbale, inviando al contribuente e al competente ufficio dell'Agenzia una comunicazione in cui sono indicati i motivi dell'accoglimento e la correzione dell'errore manifesto.

# Procedura di definizione

Nel caso di comunicazione di adesione senza condizioni, entro i 60 giorni successivi alla sua presentazione, l'Ufficio dell'Agenzia notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

Nel caso di comunicazione di adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti, i 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione decorrono dalla data di comunicazione con la quale l'organo verificatore informa il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di aver provveduto all'aggiornamento del verbale oggetto di definizione. In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell'organo che ha emesso il pvc, al contribuente è comunque attribuita la possibilità di aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel pvc, presentando una nuova comunicazione, purché non siano ancora decorsi i 30 giorni dalla data di consegna del verbale.

Entro ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell'atto di definizione il contribuente deve versare quanto dovuto.